



Ministero dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO LEGISLATIVO ECONOMIA

1-3907

- 9 LUG 2015

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per i Rapporti con Parlamento

E, p.c.:

Al Ministero della Difesa
- Ufficio Legislativo

Al Gabinetto del Ministro

Al Comando Generale della Guardia di Finanza
- VI Reparto – Affari Giuridici e Legislativi

Al Ufficio del Coordinamento Legislativo

Al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

Sede.

OGGETTO: AS 1581 – Disegno di legge concernente *“Disposizioni per la concessione di una promozione, per merito di lungo servizio, agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze Armate e della Guardia di Finanza collocati in congedo assoluto”*.
Trasmissione Relazioni Tecniche verificate.

In riferimento all'Atto Senato in oggetto indicato, avuto riguardo agli emendamenti 1,1 (Relatore); 1.0.1 (Sen. Vattuone) e 5.0.1 (Sen. Divina), si trasmettono le Relazioni Tecniche verificate, pervenute dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con la nota n. 50741 del 9 luglio 2015, unita alla presente.


IL CAPO DELL'UFFICIO



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI DEI COSTI DEL
LAVORO PUBBLICO
UFFICIO VIII

Prot. Nr. 50741
Rif. Prot. Entrata Nr 50182
Allegati:
Risposta a Nota del:



All'Ufficio del Coordinamento
Legislativo
SEDE
All'Ufficio Legislativo Economia
SEDE
All'Ufficio Legislativo Finanze
SEDE

Roma, 9 LUG. 2015

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Atti Parlamentari Economia e Finanze

- 9 LUG. 2015

Prot. n. 1-3897

OGGETTO: Atto Senato 1581 – Disegno di legge concernente “Disposizioni per la concessione di una promozione, per merito di lungo-servizio, agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di Finanza collocati in congedo assoluto”. Relazioni illustrative e tecniche.

Sono state esaminate le relazioni indicate in oggetto, rielaborate mediante la separazione per ciascun emendamento di quella illustrativa da quella tecnica, trasmesse dal Ministero della Difesa con nota n. M_D GUDC 0024320 del 18 giugno 2015 e riferite agli emendamenti 1.1 Relatore, 1.0.1 Sen. Vattuone ed altri e 5.0.1 Sen. Divina.

Al riguardo, si confermano i pareri favorevoli sugli emendamenti 1.1 e 1.0.1, nonché il parere contrario sull'emendamento 5.0.1, già comunicati con nota n. 45961 del 9 giugno u.s..


In particolare, da quest'ultimo emendamento, il quale dispone l'estensione dei benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo ai militari vittime del dovere, caduti o che abbiano subito invalidità permanenti nelle circostanze di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge n. 266 del 2005, conseguono oneri a carattere strutturale non coperti e che non sono quantificati nella relazione tecnica.

Infatti, per tali oneri, pur essendo stati quantificati in € 148.795.834,00 dal Ministero della Difesa e in € 117.246.160,00 dal Comando Generale della Guardia di Finanza, la relazione tecnica rinvia la quantificazione medesima “all'acquisizione delle risultanze dell'attività interministeriale in

atto ad opera del tavolo tecnico” per cui manca sia l’indicazione dei mezzi di copertura, sia l’inserimento nel testo normativo di apposita clausola di salvaguardia trattandosi di “oneri valutati”.

Per quanto sopra evidenziato si verificano positivamente gli emendamenti 1.1 e 1.0.1, si verifica invece negativamente l’emendamento 5.0.1.

Il Ragioniere Generale dello Stato



Relazione illustrativa emendamento 1.1. (Relatore)

L'emendamento è mirato (articolo 1, comma 1), senza di fatto variare i contenuti originali dell'iniziativa, a inserirli in maniera armonica nell'ambito del Codice dell'ordinamento militare di cui al D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, mediante l'introduzione degli articoli 1084-*bis*, 1084-*ter*, 1084-*quater*, 1084-*quinqües* e 1084-*sexties*.

In particolare:

- l'articolo 1084-*bis* prevede, al comma 1, la possibilità per gli ufficiali e i sottufficiali delle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza collocati in congedo assoluto di ottenere una promozione per merito di lungo servizio. La stessa opportunità è garantita a titolo onorifico ai cittadini italiani in congedo-assoluto che abbiano partecipato, in qualità di ufficiali, sottufficiali, graduati o militari di truppa, a operazioni di guerra durante il secondo conflitto mondiale, qualora non abbiano già ottenuto i benefici riservati agli ex combattenti (comma 2) e con esclusione degli appartenenti al ruolo d'onore (comma 3). La promozione di cui ai commi 1 e 2 è concessa a prescindere dal grado rivestito ed anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo di appartenenza (comma 4);
- l'articolo 1084-*ter* prevede che la promozione di cui al comma 1 dell'articolo 1084-*bis* sia condizionata al fatto che gli interessati: siano stati collocati in congedo assoluto al termine del periodo di ausiliaria o di riserva; non abbiano fruito di altre promozioni a titolo onorifico (*si evidenzia la necessità di escludere anche coloro che hanno beneficiato delle promozioni previste dagli abrogati articoli 1076, 1077 e 1082 e dal vigente articolo 1084 del codice, per evitare il conferimento di un secondo grado in più rispetto a quello effettivamente rivestito in servizio*); siano stati giudicati con la qualifica di "eccellente" negli ultimi 15 anni di servizio; non abbiano mai riportato la qualifica di "inferiore alla media" o "insufficiente" né giudizi di inidoneità all'avanzamento; non abbiano mai riportato una sanzione di stato ovvero di corpo pari o superiore alla "consegna"; non siano stati condannati con sentenze passate in giudicato ovvero rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitti non colposi, salvo che non sia intervenuta successiva sentenza di definitiva assoluzione (*si evidenzia la mancata previsione di requisiti di merito per la promozione onorifica di cui possono beneficiare i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1084-bis*);
- l'articolo 1084-*quater* fissa la decorrenza della promozione dal giorno del collocamento in congedo assoluto o, anche successivamente a tale data, "dal giorno utile individuabile nella specifica posizione di grado nel frattempo maturata";
- l'articolo 1084-*quinqües* chiarisce che la promozione di cui all'articolo 1084-*bis* non ha effetti economici di alcun tipo e che gli ufficiali e sottufficiali promossi possono essere richiamati in servizio solo per gravi esigenze di mobilitazione, comunque assumendo il grado precedentemente rivestito (*tale ultima precisazione risulta in realtà ultronea e quindi potrebbe essere espunta, in quanto i militari in congedo assoluto non hanno più obblighi di servizio nemmeno in caso di guerra o grave crisi internazionale ai sensi dell'articolo 880, comma 6, del Codice dell'ordinamento militare*);
- l'articolo 1084-*sexties* precisa che la promozione è attribuita su istanza dell'interessato al Ministro competente (Difesa o Economia e finanze), corredata di dichiarazione sostitutiva di atto notorio nel quale sia attestato il possesso dei requisiti richiesti, da presentare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge (*al riguardo, per meglio chiarire il testo, sarebbe opportuno precisare che il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore della legge riguarda il solo personale*

che a quella data era già in congedo assoluto mentre, per il rimanente personale, il termine di 12 mesi per la presentazione dell'istanza decorrerà dalla data di collocamento in tale posizione). Il Ministro competente, con decreto, dispone la promozione entro sei mesi, fatta salva la revoca qualora da successive verifiche emerga la mancanza dei requisiti previsti. Le procedure per il giudizio di avanzamento e la relativa promozione hanno luogo secondo la normativa vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

L'articolo 1, comma 2 dell'emendamento precisa che dall'attuazione delle nuove disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e i conseguenti adempimenti devono essere espletati dal Ministero della difesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (in merito è necessario precisare che analogo obbligo incombe anche sul Ministero dell'economia e delle finanze).

Relazione tecnica emendamento 1.1. (Relatore)

La platea dei possibili destinatari della promozione che con l'iniziativa s'intende introdurre, di valore unicamente morale, dovrebbe astrattamente coincidere con la gran parte degli ufficiali e dei sottufficiali collocati in congedo assoluto, dai quali in sostanza dovrebbero essere sottratti:

- coloro che non riuniscono i requisiti richiesti (ragionevolmente stimati in circa il 5 per cento del totale);
- i deceduti prima del collocamento in congedo assoluto (che avviene a 73 anni per generali e ammiragli, 70 anni per gli altri ufficiali e 65 anni per i sottufficiali);
- quanti decideranno di non presentare istanza;
- coloro che siano transitati nel ruolo d'onore o abbiano già ottenuto promozioni onorifiche nonché, ove venga accolto il suggerimento formulato al riguardo, coloro che hanno beneficiato delle promozioni previste dagli abrogati articoli 1076, 1077 e 1082 e dal vigente articolo 1084 del codice.

In tale contesto, premesso che l'emendamento esclude espressamente riflessi sul trattamento economico degli interessati nonché nuovo o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si osserva che gli unici "costi" eventualmente discendenti sarebbero di natura squisitamente organizzativa, sostenibili con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2000, n. 196 ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



- 9 LUG. 2015

Relazione illustrativa emendamento 1.0.1 (Sen. Vattuone e altri)

L'emendamento è volto a porre rimedio a un vuoto normativo presente nell'articolo 1084 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto Legislativo n. 66 del 2010 in tema di disposizioni per il personale militare che cessa dal servizio per infermità. Tale vuoto si è determinato a seguito dell'abrogazione dell'articolo 1076 del codice stesso, prevista dall'articolo 1, comma 258, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015). Infatti il citato articolo 1084 (applicabile anche alla Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 2136, comma 1, lettera z) del medesimo codice e nel quale è stata riassetata una previsione introdotta dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 8 del 2008), nel prevedere per il personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, deceduto o divenuto permanentemente inidoneo al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio durante l'impiego in attività operative o addestrative sia attribuita la promozione al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio, previo parere favorevole della competente commissione d'avanzamento, ricomprende tra i destinatari del beneficio tutti i ruoli dei volontari, dei sergenti e dei marescialli nonché gli ufficiali ausiliari, ma non gli ufficiali delle altre categorie. Tale carenza, fino all'entrata in vigore della legge di stabilità 2015, era stata compensata dalla promozione "alla vigilia" prevista dall'abrogato articolo 1076 del citato codice, in base al quale gli ufficiali delle Forze armate cessati dal servizio permanente, perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti per causa di servizio, erano promossi al grado superiore, in aggiunta alle promozioni previste, dal giorno precedente a quello del giudizio di permanente inabilità o del decesso. L'iniziativa in esame, peraltro, è in linea con una delle condizioni al cui accoglimento era subordinato il parere favorevole della IV Commissione della Camera sullo schema di disegno di legge di stabilità 2015, reso in data 6 novembre 2014, concernente la necessità di salvaguardare le cosiddette promozioni "alla vigilia" nel caso di cessazione dal servizio per decesso o permanente inidoneità al servizio per causa di servizio del militare.

Relazione tecnica emendamento 1.0.1 (Sen. Vattuone e altri)

La relazione tecnica allegata al disegno di legge di stabilità 2015 (atto Camera 2679), nel quantificare i risparmi di spesa conseguenti all'abrogazione dell'istituto delle "promozioni alla vigilia" di cui all'articolo 1076 del Codice dell'ordinamento militare, abrogazione che di fatto ha determinato un vuoto normativo nell'articolo 1084, non si riferisce all'ipotesi straordinaria della promozione conseguente all'inabilità al servizio incondizionato o al decesso per causa di servizio, ma unicamente alle ordinarie dinamiche di progressione di carriera.


In definitiva, pertanto, l'intervento proposto costituisce una mera misura di coordinamento normativo e, in quanto tale, non produce nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



- 9 LUG. 2015 -

Relazione illustrativa-emendamento 5.0.1 (Sen. Divina)

L'emendamento è preordinato a estendere i benefici previsti per le vittime della criminalità e del terrorismo ai militari vittime del dovere ed equiparati, a decorrere dall'entrata in vigore della legge.

Relazione tecnica emendamento 5.0.1 (Sen. Divina)

L'emendamento comporta oneri.

Sulla tematica sta già operando un "tavolo tecnico per l'attuazione della normativa in materia di vittime del dovere" - costituito con DPCM del 22 dicembre 2008 e non riferito esclusivamente ai militari - con il compito, tra l'altro, di analizzare la possibilità di attuare la totale equiparazione nel trattamento assistenziale e pensionistico tra vittime del dovere e del terrorismo. Dal mese di maggio 2015, nell'ambito del tavolo tecnico in parola (presieduto dal Commissario per le iniziative di solidarietà dei reati di tipo mafioso e del quale fanno parte rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa, del lavoro, della salute, della pubblica amministrazione e semplificazione, degli affari esteri nonché dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate), è stata costituita una sottocommissione di esperti incaricata di stimare il fabbisogno finanziario connesso a tale completa equiparazione.

La definizione di detti oneri è infatti molto complessa, poiché vengono in rilievo numerose e differenti prestazioni pensionistiche e previdenziali - che richiedono un'analisi tesa all'individuazione caso per caso dei beneficiari e degli importi spettanti - quali:

- riadeguamento del beneficio di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, nella misura di 500 euro (oggi è pari a 258,23 euro),
- incremento della pensione dell'invalido, della vedova o degli orfani, nella misura pari al 7,50 per cento ai fini della pensione e del trattamento di fine servizio (articolo 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206);
- aumento figurativo di dieci anni contributivi ai fini della pensione e del trattamento di fine servizio (art. 3 della legge n. 206 del 2004);
- equiparazione, ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra per coloro che abbiano subito un'invalidità superiore all'80 per cento e diritto immediato per i medesimi soggetti alla pensione diretta nella misura dell'ultima retribuzione percepita integralmente, rideterminata secondo le previsioni dell'articolo 2, comma 2 della legge n. 206 del 2004;
- diritto immediato alla pensione diretta nella misura dell'ultima retribuzione integralmente percepita e maturata, rideterminata secondo dell'articolo 2, comma 2 della legge n. 206 del 2004 per coloro che, invalidi in misura non inferiore al 25 per cento, abbiano continuato dopo l'evento l'attività lavorativa fino al raggiungimento del periodo massimo pensionabile, anche con il concorso degli anni di contribuzione previsti dall'articolo 3, comma 1 della legge n. 206 del 2004 (articolo 4, comma 2-bis),
- determinazione della misura della pensione di reversibilità o indiretta in favore dei superstiti in caso di morte della vittima del terrorismo, in conformità ai criteri di cui all'articolo 2 della legge n. 206 del 2004 (articolo 4, commi 2 e 3);
- adeguamento delle pensioni in godimento al trattamento del pari grado in servizio (articolo 7 della legge n. 206 del 2014);
- esenzione dall'IRPEF dei trattamenti pensionistici, comprese le due annualità di pensione spettanti alle vedove e agli orfani (articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 e articoli 3, comma 2, e 4, comma 4 della legge n. 206 del 2004);
- riconoscimento di uno speciale assegno vitalizio non reversibile, pari a 1033-euro, al coniuge e ai figli dell'invalido in misura non inferiore al 50 per cento, anche se il matrimonio è stato contratto successivamente all'evento e i figli sono nati successivamente allo stesso e dell'assegno vitalizio di nominali euro 500 di cui all'articolo 2, comma 1 della legge n. 407 del 1998 (articolo 5,

commi 3-bis, 3-ter, 3-quater della legge n. 206 del 2004, da ultimo introdotti dall'articolo 1, comma 494 della legge n. 147 del 2013).

In tale contesto, per il computo degli oneri finanziari discendenti dall'emendamento in esame, sia pure da riferire al solo personale militare, non si può evidentemente prescindere dall'acquisizione delle risultanze dell'attività interministeriale in atto ad opera dell'apposito tavolo tecnico.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

- 9. LUG. 2015 -